

Decreto Ministeriale 27 settembre 1991, n. 449

## REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMICI

Art. 1 - I dispositivi di sicurezza termici atti ad interrompere l'apporto di calore nei generatori di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua sono sottoposti alle verifiche e prove tecniche contenute nelle regole tecniche allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento. Le presenti disposizioni si applicano dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Si omette l'allegato)